

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca, **Presidente f.f.**, dal Dott. Antonio Frittella, dall'Avv. Alessandro Levanti, **Componenti**; con l'assistenza dell'avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 14 marzo 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3698/1029 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012).

(188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3701/1098 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012).

(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3700/1031 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012).

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3699/10308 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012).

Con atti indicati in epigrafe la Procura federale ha deferito il Sig. Pasqualino Iezzi e la Società Pol. Gaeta Srl, per rispondere il primo delle violazioni degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 9 e 10 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. per non aver ottemperato alle decisioni della C.A.E. emesse all'esito dei contenziosi tra la predetta Società ed i calciatori Romeo Marco, Zaza Fabio, Errico Francesco, Bruno Simone; la seconda per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio Presidente

In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i quattro procedimenti vengano riuniti.

All'inizio della riunione odierna la Società Pol. Gaeta a r.l. tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Pol. Gaeta a r.l. tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base penalizzazione di punti quattro sulla classifica del Campionato 2012/2013, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a penalizzazione di punti due da scontarsi nella corrente stagione sportiva];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società”.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità del sig. Pasqualino Iezzi con l'irrogazione della sanzione pari a mesi dodici di inibizione.

Nessuno è comparso per il deferito.

I deferimenti meglio indicati in epigrafe appaiono totalmente fondati e oltremodo provati per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della seguente sanzione a carico della Soc. Pol. Gaeta a r.l., penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2012/2013:

Infligge al sig. Pasqualino Iezzi l'inibizione per mesi 12 (dodici).

(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl - (nota n. 2605/109 pf12-13/SS/mg del 6.11.2012).

Con atto indicato in epigrafe la Procura federale ha deferito il Sig. Pasqualino Iezzi e la Società Pol. Gaeta Srl, per rispondere il primo della violazione degli artt. 94, comma 1, lettera A delle N.O.I.F. e 42, comma 1 del Regolamento LND per avere formalmente pattuito, quale legale Rappresentante all'epoca dei fatti, della Società Pol. Gaeta Srl, con il tecnico Casu Marcello un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra disputante il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D); la Società della violazione dell'art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti ascritti al Presidente e al tecnico.

All'inizio della riunione odierna la Soc. Gaeta tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Pol. Gaeta 1931 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 667,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società”.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità del sig. Pasqualino Iezzi con l'irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione.

Il deferimento meglio indicato in epigrafe appare totalmente fondato e oltremodo provato per tabulas.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 667,00 (seicentosesantasette/00) a carico della Società Pol. Gaeta a r.l..

Infligge al sig. Pasqualino Iezzi l'inibizione per mesi 2 (due)

(186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE TARANTINO (all'epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Gaeta Srl), FRANCESCO SORGENTE (all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società Pol. Gaeta Srl), PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl), e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3676/197 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012).

visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 17.12.2012 nei confronti di:

Tarantino Salvatore all'epoca dei fatti tesserato per la Pol. Gaeta a r.l. per la violazione dell'art. 1 comma 1, CGS in relazione all'art. 8 comma 2 CGS, per aver partecipato all'alterazione del documento afferente le sue prestazioni sportive in favore di detta Società nella stagione sportiva 2010/2011 con indicazione di periodi diversi (dicembre 2010-aprile 2011) rispetto a periodo effettivo (gennaio 2011-maggio 2011).

Sorgente Francesco, all'epoca dei fatti con funzione di direttore Generale della Pol. Gaeta a.r.l. ed attualmente cassiere della stessa per violazione dell'art. 1, comma 1 CGS in relazione all'art. 8, comma 2 CGS per aver alterato l'atto afferente le prestazioni sportive rese dal calciatore Tarantino Salvatore nonché in relazione all'art. 8 comma 1 CGS per avere omesso di produrre gli estratti conto e i libri contabili della Società utili allo svolgimento delle indagini in corso pur ritualmente richiesti.

Iezzi Pasqualino, all'epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta a r.l. per violazione dell'art. 8, comma 1 CGS per aver omesso di produrre gli estratti conto ed il libri contabili della Società utili allo svolgimento delle indagini in corso pur ritualmente richiesti.

LA Società Pol. Gaeta a r.l. per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 CGS on conseguenza dell'operato del proprio Presidente e dei propri tesserati

All'inizio della riunione odierna la Soc. Gaeta tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Pol. Gaeta 1931 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 667,00;];

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società”.

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dal difensore del sig. Tarantino, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti i deferiti e l'applicazione al sig. lezzi Pasqualino della sanzione di mesi sei di inibizione, al sig. Sorgente Francesco quella di anni uno di inibizione, ed al calciatore sig. Tarantino Salvatore quella di mesi due di squalifica, la CDN osserva quanto segue.

Per giungere ad una congrua decisione occorre ovviamente muovere dal contenuto del capo di incolpazione e ricostruire l'esatto rapporto tra le varie condotte poste in essere dai singoli deferiti e le differenti ipotesi accusatorie formulate nei confronti di ciascuno di loro.

I sigg.ri lezzi e Sorgente sono accusati della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 8 c. 1 CGS per non aver dato riscontro alla richiesta di esibizione documentale avanzata nei loro confronti dalla Procura Federale.

Il fatto risulta documentalmente provato.

Ai suddetti deferiti il rappresentante della Procura aveva chiesto di “produrre gli estratti conto ed i libri contabili della società utili alle indagini” ma entrambi hanno omesso tale produzione benché la richiesta fosse stata loro adeguatamente comunicata con telefax del 17 febbraio 2011.

Palese e incontrovertibilmente dimostrata la violazione da parte dei predetti delle norme indicate nella contestazione.

L'altra ipotesi accusatoria, formulata nei confronti del calciatore e dello stesso sig. Sorgente, consiste nell'aver alterato il documento sottoscritto dal primo nella parte in cui si indica il periodo in cui egli avrebbe prestato la propria attività in favore del Gaeta.

Preliminarmente va rilevato che non appare congruo parlare di alterazione, condotta che integra il falso materiale, mentre nella fattispecie è più corretto riferirsi al falso ideologico, consistente nell'attestazione di circostanze non veritiere.

Valutando il contenuto del documento in parola si evince che esso in effetti contiene un elemento non corrispondente alla realtà nella parte in cui si parla di “stip. da dicembre 2009 a aprile 2010”, giacché l'accordo economico al quale esso si riferisce era stato stipulato per il periodo 5 gennaio/30 giugno 2010.

Appare però evidente che l'incongrua suddetta indicazione non comporta alcun vantaggio per le parti e quindi può più che fondatamente ritenersi che essa non sia stata frutto di dolo, ma di un mero errore materiale, giacché il riferimento ad un periodo diverso da quello effettivo non ha comportato alcun illecito beneficio alle parti.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato appare chiara la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Izzo e Sorgente in merito alla contestata condotta omissiva consistente nel non aver prodotto la documentazione loro richiesta da un organo di giustizia federale.

Non altrettanto può dirsi per l'altra ipotesi accusatoria di cui sono chiamati a rispondere il sig. Tarantino e lo stesso sig. Sorgente, cioè quella inerente il falso documentale, poiché il fatto non costituisce illecito disciplinare per assoluta assenza di dolo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 667,00 (seicentossessantasette/00) a carico della Società Pol. Gaeta a r.l..

Accoglie parzialmente il deferimento e per quanto attiene la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 8 c. 1 CGS, infligge al sig. IZZI Pasqualino la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione, al sig. Sorgente Francesco quella di mesi 1 (uno) di inibizione.

Proscioglie i sigg.ri Sorgente Francesco e Tarantino Salvatore dall'addebito loro mosso per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 8 comma 2 CGS perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO CARRUBBA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Augusta) e della Società ASD AUGUSTA - (nota n. 4594/865 pf11-12/GT/dl del 5. 2.2013).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dagli incolpati, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Carrubba Corrado dell'inibizione per mesi sei e ammenda di € 1.500,00 ed alla Soc. ASD Augusta FC dell'ammenda di € 1.500,00, osserva quanto segue.

Preliminarmente va rilevata l'inutilità della visione del filmato presente in atti e dell'espletamento dell'istruttoria invocato nella memoria difensiva giacché l'oggetto del presente procedimento non si concretizza nell'effettivo verificarsi degli atti di violenza denunciati dal sig. Carrubba e non riportati nel referto arbitrale, ma nell'accusa sollevata dal predetto nei confronti del direttore di gara di aver volontariamente e deliberatamente omesso tale refertazione.

In altre parole, l'esame del filmato e l'escussione degli informatori sarebbero stati adatti alla valutazione dell'accaduto in caso di procedimento relativo a fatti violenti, ma divengono inconferenti alla luce del tema del presente giudizio, poiché, se anche rendessero possibile accertare che tali atti di violenza si sono effettivamente verificati, comunque non possono dimostrare che la mancata refertazione sia stata frutto di dolo.

Nella vicenda in esame hanno importanza unicamente le affermazioni contenute nell'atto di gravame proposto innanzi alla Corte di Giustizia da parte dell'Augusta, il cui contenuto non lascia adito a dubbi: il sig. Carrubba, presidente del sodalizio e firmatario del ricorso, attribuisce all'arbitro una "grande abilità nel nascondere i fatti", sottintendendo, e non certamente in modo velato, la dolosità dell'omessa refertazione.

Ed ancora egli evidenzia l'omonimia del cronometrista e del presidente della compagine avversaria, lasciando in sospeso il discorso ma suscitando una malevola interpretazione della circostanza (è peraltro da ricordare la notevole diffusione in Sicilia del cognome Barbagallo).

Proseguendo, il sig. Carrubba afferma che l'arbitro avrebbe volutamente omesso di riferire fatti da lui facilmente riscontrabili, preoccupandosi unicamente della propria salvaguardia e tenendo in non cale quella dei tesserati dell'Augusta, in ciò smentito dalla lettura del referto nel quale il direttore di gara ha descritto i fatti da lui percepiti con cognizione diretta.

Non merita condivisione il rilievo difensivo secondo il quale l'illecito disciplinare non si sarebbe concretizzato perché le frasi incriminate sono contenute in un atto procedimentale, quindi destinato a rimanere segreto.

Il 4° comma dell'art. 5 del C.G.S. è però molto chiaro nel definire come pubblica ogni dichiarazione che è destinata o può essere conosciuta da più persone.

Orbene nella fattispecie in esame le dichiarazioni del sig. Carrubba sono contenute in un ricorso, cioè in un atto che per sua natura viene ad essere messo a conoscenza di molteplici soggetti: gli addetti alle varie segreterie, i componenti gli organi disciplinari, le parti del procedimento.

Tale rilievo offre pieno sostegno a favore della contestata incolpazione.

Dalla lettura del gravame appare evidente la volontà denigratoria che ha mosso l'iniziativa del sig. Carrubba, il quale peraltro non ha offerto alcun sostegno probatorio in merito al presunto dolo da ricondursi all'atteggiamento dell'arbitro.

Altrettanto chiare appaiono quindi la sua volontà di ledere l'onorabilità dell'arbitro e quindi la responsabilità disciplinare del predetto deferito.

Per quanto attiene la soc. Augusta essa deve essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta per il fatto da addebitarsi al suo Presidente.

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Corrado Carrubba l'inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società ASD Augusta FC l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Augusto De Luca

Pubblicato in Roma il 14 marzo 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete